



CITTÀ DI PINETO

PROVINCIA DI TERAMO
Comune Operatore di Pace

ORDINANZA N°10/2010

IL SINDACO

-**Rilevato** che l'uso improprio di materie imbrattanti ed altri oggetti simili arrecano molestia, fastidio, pericolo e nocimento alla salute pubblica, nonché danni ai beni pubblici e privati;

-**Considerata**, la necessità di dover garantire, nel pubblico interesse, l'incolumità e la salvaguardia dell'Ordine Pubblico, in special modo durante le manifestazioni,

-**Considerata**, la spesa in cui incorre annualmente la comunità per ripulire e ripristinare quanto imbrattato nei giorni immediatamente successivi le manifestazioni di Carnevale;

-**Viste** le norme in materia di Pubblica Sicurezza;

-**Viste** le Leggi e Regolamenti vigenti in materia, in special modo gli artt. 50 comma 4° e 54 comma 2° e 4° della L. n°267/2000 T.U.E.L., nonché il D.M. Interni 05.08.2008, art.2- comma1 lettera b, oltre agli artt.13 e 20 della L.689/1981 Modifiche al sistema penale (in materia di Depenalizzazione),

ORDINA

a tutela della sicurezza, salute pubblica e al fine di prevenire degrado urbano,

dal *09.02.2010* al *21.02.2010*


il divieto di usare o detenere in luogo pubblico o aperto al pubblico su tutto il territorio comunale ogni tipo di materiale imbrattante (uova, farine, ciprie, vernici, etc.), se non per lo specifico uso (alimentare e non) loro riconosciuto;

Salvo che la violazione non costituisca reato,

coloro che trasgrediranno quanto alla presente Ordinanza saranno soggetti ad una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00;

In entrambi i casi ai sensi degli artt. 13 e 20 della Legge 689/81, i prodotti potranno essere oggetto di sequestro cautelare e successivamente confiscati.

Pineto lì 08.02.2010


Il Sindaco
Luciano MONTICELLI